



European
Consumer
Centre
Italy

EUROPA CONSUMI

settimanale di informazione a cura del Centro Europeo Consumatori Italia

Anno 1 - Numero 4 - 17 Aprile 2006



Ministero delle
Attività Produttive
DG AMTC



DG SANCO

Nuova normativa europea per i prodotti agricoli di qualità

Il Consiglio agricoltura ha adottato un nuovo regolamento inteso a chiarire e semplificare le norme sulla registrazione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni di origine protette (IGP).

Con il regolamento CE 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'Unione europea ha adottato una procedura di registrazione delle DOP e delle IGP più semplice e pratica, che apre le porte anche alla registrazione di prodotti di qualità provenienti da paesi terzi. Le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono nomi che identificano un prodotto come originario di un dato territorio e che attestano il legame esistente tra una data qualità, notorietà o caratteristica del prodotto e la sua origine geografica. Questo intervento è teso a sostenere con più forza la tutela delle produzioni di qualità e tipiche, proteggendo i produttori dalla concorrenza sleale e tutelando la scelta informata dei consumatori. Le politiche per la qualità e sicurezza degli alimenti ne escono rafforzate.

Con il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio già nel 1992 era stato istituito un sistema europeo di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche per prodotti diversi dai vini e dalle bevande spiritose. In una decisione del 2004, un panel istituito presso la OMC ha sostenuto la correttezza del regime comunitario ed ha respinto la maggior parte delle denunce mosse dagli Stati Uniti e dall'Australia.

Il nuovo regolamento garantisce attualmente la conformità del regime per i due aspetti che erano

stati criticati: innanzitutto, viene formalmente abrogato il requisito precedentemente imposto ai paesi terzi della reciprocità ed equivalenza della protezione e, in secondo luogo, gli operatori dei paesi terzi hanno la possibilità di presentare domande ed eventuali opposizioni alla Commissione direttamente e non più per il tramite dei loro governi.

La sintesi del nuovo regolamento sui prodotti agricoli di qualità

Campo di applicazione

Il regolamento CE 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 abroga e sostituisce il precedente regolamento (CEE) n. 2081/92, stabilendo le nuove norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli. Esso tuttavia non si applica tuttavia ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose.

Denominazione d'origine e indicazione geografica

Per "denominazione d'origine" si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- * originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,
- * la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani;
- * la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;

Per "indicazione geografica" si intende invece il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- * come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese
- * del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica
- * la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.



Nota: questo numero di Europa Consumi è tratto dal mensile "Attorno al Piatto" curato da Adiconsum.

www.eccnetitalia.it

Sono considerate come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche anche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare e che soddisfino i requisiti suddetti.

Sono inoltre equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche, qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione, o diversa da essa, purché:

- a) la zona di produzione delle materie prime sia delimitata;
- b) sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime;
- c) esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b).

Genericità e omonimia

Una denominazione divenuta generica – cioè, pur collegata col nome del luogo di produzione, è ormai intesa come nome comune del prodotto nella Comunità – non può essere registrata. Inoltre un nome non può essere registrato come denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, potendo indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Infine, la registrazione di una denominazione omonima o parzialmente omonima di una denominazione già registrata deve tener conto dei rischi di confusione. In particolare una denominazione omonima che induca erroneamente a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non può essere registrata; l'impiego di una denominazione parzialmente omonima è autorizzato esclusivamente in condizioni tali da assicurare che essa sia sufficientemente differenziata da quella già registrata.

Disciplinare

Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

- * il nome del prodotto e la sua descrizione mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche;
- * la delimitazione della zona geografica e gli elementi comprovanti l'origine del prodotto in essa;
- * la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, nonché gli elementi relativi al confezionamento (quando è stabilito che il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata);
- * gli elementi che giustificano il legame fra la qualità (o la reputazione) e l'ambiente geografico;
- * il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i

relativi compiti specifici;

- * qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto;
- * gli eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.



Domanda di registrazione

La domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un'associazione (o da una persona fisica o giuridica equiparata ad un'associazione). Nel caso di una denominazione che designi una zona geografica transfrontaliera o una denominazione tradizionale connessa ad una zona geografica transfrontaliera, diverse associazioni possono presentare una domanda comune. Un'associazione può presenta-

re domanda di registrazione esclusivamente per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce o elabora. La domanda di registrazione comprende sempre il nome, l'indirizzo dell'associazione richiedente, il disciplinare ed un "documento unico" contenente gli elementi principali del disciplinare e la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica.

Essa è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica. Lo Stato membro la esamina per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regolamento, avviando nel contempo una "procedura nazionale di opposizione" che garantisca l'adeguata pubblicazione della domanda e preveda un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda stessa.

Qualora lo Stato membro ritenga che tutti i requisiti siano soddisfatti, accoglie la domanda e trasmette alla Commissione la documentazione per la decisione definitiva. In caso contrario, esso decide di rigettare la domanda. A decorrere dalla data della presentazione della domanda alla Commissione, il medesimo Stato membro può accordare alla denominazione, in via transitoria, una protezione a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adattamento.

Domande dei paesi terzi

La domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un paese terzo è composta dagli stessi elementi richiesti per i paesi UE (nome e indirizzo dell'associazione richiedente, disciplinare, documento unico), nonché da elementi atti a comprovare che la denominazione sia già protetta nel suo paese di origine. La domanda è trasmessa direttamente alla Commissione oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato.

Esame da parte della Commissione

Le domande presentate alla Commissione (dopo il pre-esame degli Stati membri nel caso di zone geografiche UE, o direttamente dai paesi terzi negli altri casi) dovrebbero

essere esaminate entro il termine di 12 mesi. Quando ritiene soddisfatte le condizioni del regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare. In caso contrario, la Commissione decide di respingere la domanda.

Opposizione e decisione sulla registrazione

Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ogni Stato membro o paese terzo può opporsi alla registrazione proposta, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata. Anche ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata chiesta la registrazione oppure in un paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta.

Denominazioni, diciture e simboli

Una denominazione registrata può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti conformi al disciplinare corrispondente. Le diciture "denominazione d'origine protetta" e "indicazione geografica protetta" o i simboli comunitari ad esse associati devono figurare sull'etichettatura. Le diciture e i simboli comunitari ad esse associati possono anche figurare sull'etichettatura dei prodotti originari dei paesi terzi commercializzati con una denominazione registrata conformemente al regolamento.

Controlli ufficiali

Agli Stati membri spetta la designazione delle autorità competenti incaricate dei controlli. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano coperti da un sistema di controlli ufficiali. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi e ne aggiorna periodicamente l'elenco.

Le politiche UE cercano di incontrare le aspettative ed il bisogno dei consumatori: la sicurezza dei prodotti alimentari, le norme sull'etichettatura e i metodi di conservazione, la regolamentazione delle denominazioni, hanno l'obiettivo di creare una nuova sensibilità e di fornire al consumatore gli strumenti adatti per soddisfare la crescente esigenza di elevata qualità del prodotto.



Verifica del rispetto del disciplinare

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche all'interno della Comunità, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato dalle autorità competenti individuate dagli Stati membri. I costi di

tale verifica sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da autorità pubbliche designate dal paese terzo, e/o organismi di certificazione dei prodotti. Tali autorità devono offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.



Cancellazione

Quando ritiene che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto che beneficia di una denominazione protetta non sia più garantito, la Commissione procede alla cancellazione della registrazione e ne fa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo può chiedere la cancellazione della registrazione, motivando la richiesta.

Protezione

Le denominazioni registrate sono tutelate contro abusi, usurpazioni, evocazioni, imitazioni e qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti. Le denominazioni protette non possono diventare generiche.

Disposizioni transitorie

Le denominazioni già riconosciute alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento sono automaticamente iscritte nel registro. Le domande, le dichiarazioni e le richieste pendenti presentate alla Commissione anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento restano valide, e la scheda riepilogativa del disciplinare elaborata in conformità del regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione sostituisce il documento unico richiesto dalla nuova procedura.

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il 31 marzo 2006, data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia le disposizioni relative all'utilizzo nell'etichettatura delle diciture e dei simboli Dop e Igp si applicano a decorrere dal 1° maggio 2009, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima di tale data.